

Il nuovo regolamento privacy e la sua applicazione nel settore pubblico e privato

Presentazione del 16 dicembre 2016

sui

Compiti e responsabilità del “data protection officer” nella tutela dei dati personali nella pubblica amministrazione e nelle imprese

Avv. Fabio Di Resta – Presidente del Centro europeo per la Privacy (EPCE)
www.europeanprivacycentre.eu
Email: info@europeanprivacycentre.eu



I soggetti coinvolti secondo il Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003)

- Titolare del trattamento dei dati personali
 - Co-Titolare
- Responsabile del trattamento dei dati personali
- Incaricato del trattamento dei dati personali

Riflessione analitica sui compiti del responsabile privacy

Art. 29 del Codice della Privacy

“4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare [...]

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale [...] vigila sulla osservanza [...] delle istruzioni ” (e il mantenimento dei requisiti soggettivi)

DPO nel quadro normativo europeo e italiano protezione dei dati personali

Data Protection Officer (DPO)

Responsabile della protezione dei dati personali

Il ruolo di Supervisore Indipendente

Interno

(rapporto di lavoro subordinato – “dipendente”)

Esterno

(contratto di servizi)

DPO nel quadro normativo europeo e italiano protezione dei dati personali

Data Protection Officer (DPO)

Responsabile della protezione dei dati personali

Il ruolo di Supervisore Indipendente

Interno

(rapporto di lavoro subordinato – “dipendente”)

Esterno

(contratto di servizi)

DPO nel quadro normativo europeo e italiano protezione dei dati personali

Data Protection Officer (DPO)

Responsabile della protezione dei dati personali

L'incarico di DPO può essere affidato a persona giuridica oppure ad un ente assimilabile ad essa?

Articolo 37 Designazione del responsabile della protezione dei dati

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati quando:

- Il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali
- Le attività principali del titolare del trattamento e responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, **richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala** (Si veda considerando n. 71)
- Le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, **di categorie particolari di dati di cui all'art. 9 (dati sensibili inclusi i dati biometrici) o dati relativi alle condanne penali e a reati**

Esclusione dai trattamenti su larga scala: medico – operatore sanitario - avvocato

Articolo 37 Designazione del responsabile della protezione dei dati SEMPLIFICAZIONI

2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.
3. Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

La nozione di **gruppo imprenditoriale** è generica e sembra potersi ricomprendere società o enti che abbiano un vincolo anche meno intenso, dai contratti di rete, ATI, quindi oltre la nozione di società controllate e collegate prevista dal nostro codice civile ai sensi dell'art. 2359 c.c. – **No**
Definizione art. 4 n. 18 GDPR solo nozione di controllo

Focus sui compiti minimali del DPO Supervisore indipendente (art. 39)

Informare e fornire consulenza al titolare o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione europea o degli Stati membri relativi alla protezione dei dati personali

sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento di dati personali.

Elementi per la designazione del DPO (art. 37 co. 5)

Quali sono gli standard di professionalità richiesti?

Qual è il percorso professionale?

- conoscenza specialistica della normativa in materia di protezione dei dati personali sulla base di trattamenti dei dati personali effettuati dal Titolare del trattamento
- conoscenza delle prassi in materia di protezione dei dati personali (*rectius* esperienza)
- capacità di assolvere i compiti ex art. 39

Elementi caratterizzanti l'indipendenza del DPO (art. 38)

Requisiti negativi

- assenza di un conflitto di interessi, può svolgere altri compiti e funzioni
- Non ingerenza nell'esercizio delle sue funzioni da parte del responsabile o incaricato: nessuna <<istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei propri compiti>>
- <<non è rimosso o penalizzato[...] per l'adempimento dei propri compiti>>



concetto di indipendenza effettiva, nota a livello giurisprudenziale, in particolare, in ambito organizzativo come i Modelli di Organizzazione (c.d. MOGC secondo d.lgs. 231/2001) e i relativi Organismi di Vigilanza monocratico

Elementi caratterizzanti l'indipendenza e autonomia del DPO (art. 38)

Requisito positivo (Proposta di Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

“Risorse necessarie per adempiere i propri compiti nonché l'accesso ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica”

“vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento”


Elementi di valutazione in base alle best practice in ambito DPO:

Piena autonomia finanziaria per eseguire i propri compiti o richiesta ad altre funzioni interne o direttamente al Titolare del trattamento

Aspetti pratici sul DPO

L'utilità del ruolo di DPO

Il Cnil – Autorità Garante privacy francese ha pubblicato un report riferito all'anno 2015 nel quale specifica che nonostante sia prevista nella normativa nazionale francese solo una designazione facoltativa vi erano fino al 2015 già oltre 16.000 organizzazioni che avevano scelto di dotarsi di tale figura



Riepilogo conclusivo

Avv. Fabio Di Resta – Presidente del Centro europeo per la Privacy (EPCE)
www.europeanprivacycentre.eu
Email: info@europeanprivacycentre.eu

